

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (OMISSIS)/2008 proposto da:

M.A.

- ricorrente -

CONTRO

SOCIETÀ S.P.A.,

- controricorrente -

E CONTRO

F.G., L.G., R.S.;

- intimati -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 28 ottobre 2008 **M.A.** ricorre a questa Corte avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Palermo in data 12/16 luglio 2007 nel corso di procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione del compenso a consulente tecnico di ufficio. Col detto decreto, in accoglimento della proposta opposizione (formulata dalla odierna Società resistente), veniva rideterminato in Euro 3.300,98, oltre rimborso spese, il compenso de quo in luogo della somma, prima liquidata col provvedimento opposto, di Euro diecimila. Parte ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi corredati dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..

Resiste con controricorso la società S.p.a. eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini ex art. 327 c.p.c.. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la Società S.p.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve, in breve, esaminarsi l'eccezione sollevata dalla parte contro ricorrente di tardività del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c..

L'eccezione è infondata.

Il provvedimento impugnato risulta depositato in data 16 luglio 2007 e non notificato ed il ricorso avverso il medesimo è stato notificato al costituito contro ricorrente il 24 ottobre 2008 ovvero, tenuto conto della (doppia sospensione dei termini feriali sia per l'anno 2007 che per l'anno 2008), in termini.

Detto questo quanto alla anzidetta eccezione di carattere del tutto preliminare e procedendo all'esame del ricorso va osservato quanto segue.

1.- Con il primo motivo parte ricorrente, citando Cass. civ., SS.UU. 21 dicembre 2005, n. 28266 ed allegando la natura decisoria del provvedimento per cui è ricorso formula il seguente testuale quesito di diritto:

"è ricorribile per Cassazione l'ordinanza resa nel procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170?". Il quesito appare incongruente rispetto a quanto richiesto dalla parte ricorrente e, come tale, deve ritenersi inammissibile.

Infatti la possibile ricorribilità in questa sede del provvedimento, avente natura decisoria, per cui è ricorsoci sensi del principio giurisprudenziale affermato dalla citata decisione delle SS.UU. di questa Corte, non implica ipso facto la fondatezza del proposto ricorso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso viene censurato il vizio di "Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e del D.P.R. n. 150 del 2002, art. 170".

Il motivo è assistito dal seguente testuale quesito di diritto:

"il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del Giudice - Consulente tecnico di ufficio - nominato nell'ambito di un giudizio civile può essere impugnato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 solo dalla parte nei cui confronti è stato posto a carico l'obbligo del pagamento del relativo compenso e deve ritenersi l'assoluta mancanza di legittimazione attiva all'opposizione ex art. 170 della parte nei cui confronti tale onere non è stato posto?".

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 legittima all'opposizione tutte le parti processuali, indipendentemente dal soggetto al quale è stato provvisoriamente posto a carico il pagamento.

3.-Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 - Insufficiente e carente motivazione".

A corredo del motivo in esame viene sottoposto al vaglio di questa Corte il seguente testuale quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

"è dovuto l'aumento del doppio degli onorari al consulente tecnico d'ufficio di un giudizio civile, incaricato di una CTU contabile, qualora vi siano dei complessi calcoli oppure è necessario che tali complessi calcoli siano anche di straordinaria importanza?".

Il motivo attinge un apprezzamento già congruamente e logicamente motivato sulle ragioni della liquidazione del compenso nel massimo, ma non della liquidabilità del compenso supplementare.

In proposito va ricordato come la liquidazione del compenso nella misura massima può essere ritenuta adeguata, specie quando - come nell'ipotesi - "appare evidente l'impegno del consulente che ha esaminato diversi documenti e numerosi movimenti di conto corrente, procedendo all'esecuzione di complessi calcoli".

Tutto ciò, come esattamente rilevato in sede di merito, non giustifica, tuttavia, la liquidazione ipso facto dell'aumento ulteriore dei ritenuti compensi.

E' già stato correttamente osservato che, quanto al richiesto ulteriore compenso "non appare equo aumentarlo ulteriormente..... non potendo attribuirsi al lavoro svolto un livello quantitativo e qualitativo tale da giustificare il superamento dei massimi, già riconosciuto nè attribuirsi una straordinaria importanza all'incarico affidato".

Il motivo in esame, quindi, respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta il vizio di "violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 1".

Al riguardo viene formulato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente testuale quesito: "nell'ipotesi di consulenza tecnica di ufficio in materia contabile, relativa alla ricostruzione delle movimentazioni di un conto corrente bancario, per determinare la base del calcolo del compenso al CTU è necessario fare riferimento alla somma delle operazioni ricalcolate".

Il motivo va rigettato per assoluta mancanza di autosufficienza, in difetto di specifica indicazione della base di calcolo eventualmente errata, nonchè e decisamente per l'osservazione che segue. La norma invocata da parte ricorrente prevede proprio che, al fine della liquidazione dei compensi, debba farsi riferimento al valore della controversia che nella fattispecie si è seguito e che, per inciso, era costituito dal valore della somma ingiunta di Euro 60.862,66. Il suddetto criterio è stato correttamente applicato, nè parte ricorrente deduce - con chiarezza e completezza - eventuali rilevanti vizi in proposito. In proposito deve richiamarsi anche il consolidato e noto orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 3061/2002 e n. 22959/2011).

Il ricorso deve, pertanto, essere in punto rigettato.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 29".

Col motivo in esame, peraltro formulato senza ossequio del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., si lamenta - nella sostanza - il preteso mancato riconoscimento di spese vive.

Il provvedimento impugnato ha correttamente liquidato le sole spese vive, seppure non analiticamente documentate, con giusta esclusione di quelle di elaborazione della relazione e della collaborazione esterna in quanto ricomprese nel compenso dell'incarico.

Il motivo va, quindi, rigettato.

6.- Alla stregua di quanto innanzi affermato e ritenuto il ricorso principale deve essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio determinate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

